

## Contributi determinanti al 1° gennaio 2015

Art. 1 cpv. 1 Il **salario minimo** ai sensi dell'art. 2 LPP ammonta a **CHF 21'150**.

Se sussiste il diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, il salario minimo ammonta a:

Rendita AI	Salario minimo
¼ della rendita	CHF 15'862.50 (75% di 21'150)
½ della rendita	CHF 10'575.00 (50% di 21'150)
¾ della rendita	CHF 5'287.50 (25% di 21'150)

Art. 1 cpv. 1 **L'età di pensionamento ordinaria ai sensi della LAVS**

Art. 7 cpv. 1 **corrisponde all'età raggiunta al compimento del**

- **65°** anno per gli **uomini**
- **64°** anno per le **donne**.

Art. 4 cpv. 2 Il limite ai sensi dell'art. 79c LPP ammonta a **CHF 846'000**.

Art. 10 cpv. 2 Il **tasso d'interesse durante l'anno per la retribuzione d'interessi sugli averi di vecchiaia corrisponde a 1.75%**. Il tasso d'interesse annuo è stabilito di volta in volta alla fine dell'esercizio.

Il tasso d'interesse durante l'anno è applicato in caso di uscite, casi di prestazione e pensionamenti nel periodo compreso tra il 1.1.2015 e il 30.11.2015. Per uscite, casi di prestazione e pensionamenti nel dicembre 2015 si applica il tasso d'interesse annuo. In caso di differenza positiva tra il tasso d'interesse annuo e quello durante l'anno, la differenza tra i tassi d'interesse sarà erogata alle persone andate in pensione tra il 1.1.2015 e il 30.11.2015, sotto forma di pagamento una tantum.

Art. 30 cpv. 1 La **rendita di vecchiaia AVS massima** ammonta a **CHF 28'200**.

Art. 54 cpv. 3 Il **tasso d'interesse minimo** ai sensi della LPP ammonta a **1.75%**.  
Il **tasso d'interesse di mora** ammonta a **2.75%**.